**LINEE GUIDA PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA**

**1 - Comunicazione della stato di gravidanza**

Poiché la protezione delle lavoratrici madri richiede che il datore di lavoro sia al corrente dello stato di gravidanza:

* le lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti devono comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato (articolo 8, comma 2, D. Lgs. 151/2001);
* alle lavoratrici in genere è suggerito di comunicare il proprio stato di gravidanza il più presto possibile.

La specializzanda informa del proprio stato di gravidanza il Direttore dell’Unità Operativa/struttura dell’Azienda Sanitaria dove sta svolgendo l’attività formativa, il Direttore della Scuola di Specializzazione di appartenenza, e l’Ufficio Scuole di Specializzazione Mediche dell’Università.

Ricevuta la comunicazione, l’Ufficio Scuole di Specializzazione colloca l’interessata in congedo di maternità a partire da due mesi prima della data presunta del parto (formula 2+3).

Ciò sempre che la specializzanda non formuli successiva istanza di differimento del periodo di astensione obbligatoria all’**ottavo mese** (da **un mese** prima del parto fino a **quattro mesi** dopo il parto), presentando prima della data della sospensione obbligatoria la necessaria documentazione.

**2 - Attività vietate durante la gravidanza**

Le attività vietate durante la gravidanza sono quelle indicate nelle tabelle allegate al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, D.Lgs. 645/96, D.Lgs. 18 luglio n. 119

La lavoratrice gestante può svolgere attività lavorativa purché vengano rispettate le seguenti indicazioni:

* Evitare esposizioni e/o manipolazione di sostanze e/o agenti chimici, fisici pericolosi per lo stato di gravidanza.
* La Lavoratrice non può espletare lavoro svolto in turno notturno durante la gestazione e per 12 mesi dopo il parto.
* La Lavoratrice non può espletare lavoro di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.
* Evitare esposizione ad agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs del 9 Aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell’allegato XLVI.
* Deve essere reso disponibile un sedile perché la gestante possa sedersi in caso di necessità. Non le può essere permesso di rimanere a lungo (ore) nella stazione eretta.
* La lavoratrice non può mantenere a lungo la posizione seduta (es. lavoro a VDT).
* La movimentazione di carichi deve essere limitata a pesi leggeri ( < 3 Kg) , dotati di buona presa, non ingombranti, rilevati e deposti ad altezza di gambe-tronco, prelevati a distanza di 30 cm max dal corpo e senza la necessità di compiere abbassamenti.
* Il rumore non deve superare gli 85 decibel.

**3 - Conseguenze della comunicazione dello stato di gravidanza**

A seguito della comunicazione dello stato di gravidanza, il **Direttore dell’Unità Operativa/Responsabile di SSD** in cui si trova la specializzanda in quel momento le assegna compiti che non la espongano a particolari rischi, coerenti con il suo piano formativo.

Questa attività deve essere effettuata **in stretta collaborazione con il Direttore della Scuola di Specializzazione e** secondo le **indicazioni che il Direttore dell’U.O. ha ricevuto dalla propria Azienda Sanitaria.**

**4 – Casi di interdizione anticipata**

Qualora si configurino ipotesi di **“gravidanze a rischio”** dovute a motivi di salute della madre, la specializzanda dovrà **autonomamente inoltrare richiesta** di astensione anticipata alla ASL di competenza rispetto **alla propria residenza o al domicilio,** allegando la certificazione medica in originale rilasciata da un ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale. Se la certificazione è rilasciata da un ginecologo libero professionista, l'Azienda Usl chiederà conferma da parte di un ginecologo del Servizio Sanitario pubblico.

La specializzanda, ottenuto il certificato che dichiara la gravidanza a rischio da parte del ginecologo del SSN, deve informare di ciò il Direttore dell’UO ed il Direttore della Scuola di Specializzazione. Da questo momento deve rimanere assente dalla formazione.

Il provvedimento di astensione anticipata viene trasmesso dall’Azienda Usl competente all’Inps ed al domicilio della specializzanda in due originali. Sarà cura della specializzanda consegnarne una copia all’Ufficio Scuole di Specializzazione mediche.

**5 - Congedo di maternità (cd. astensione obbligatoria)**

Se l’attività svolta non comporta rischi per la salute, la donna in gravidanza può svolgere la propria attività fino al periodo di astensione obbligatoria, che va dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto (2+3).

Se il parto avviene dopo tale data, l’astensione obbligatoria copre comunque anche il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.

Nel caso di parto prematuro (ossia in data anticipata rispetto a quella presunta, risultante dal certificato medico di gravidanza), la madre usufruirà comunque dei giorni intercorrenti tra la data effettiva e la data presunta del parto.

Avvenuto il parto, l’interessata deve presentare, entro 30 giorni, un’autocertificazione attestante la nascita del figlio.

Alla ripresa dell’attività, il Direttore della Scuola deve darne comunicazione all’Ufficio competente.

**6 – Rinvio e sospensione del congedo di maternità**

1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.

2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.

**7 – Flessibilità dell’astensione obbligatoria**

La specializzanda può chiedere di usufruire della **flessibilità dell'astensione obbligatoria,** ossia può chiedere di astenersi dalla formazione a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1 + 4).

Questa possibilità è condizionata all’attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, effettuata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal Medico del Lavoro**. La specializzanda deve rivolgersi alla Medicina del Lavoro dell’Azienda sanitaria in cui si trova.**

**L'istanza va presentata entro il 7° mese**, pena la irricevibilità della stessa. Non possono essere accettate domande tardive o incomplete.

Si precisa che:

- il periodo di flessibilità dell'astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese;

- il periodo di flessibilità può essere successivamente ridotto o su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti, fra cui rientra l'insorgere di una malattia.

**8 -Congedo parentale (cd. astensione facoltativa)**

Sia il padre che la madre possono usufruire del congedo parentale, anche in forma cumulativa, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.

Il periodo di congedo parentale è pari a complessivi 10 mesi ed è articolato nel seguente modo:

* alla madre lavoratrice per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
* al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
* qualora vi sia un solo genitore (affido esclusivo, decesso, etc.) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
* il limite del padre è elevato a 7 mesi qualora eserciti il diritto all'astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi; in questo caso il periodo complessivo fra entrambi i genitori di congedo parentale è elevato a 11 mesi.

**Alla ripresa dell’attività, il Direttore della Scuola deve darne comunicazione all’Ufficio competente**.

**9 - Trattamento economico**

Durante il periodo di sospensione, superiore ai 40 giorni continuativi, al Medico in formazione viene corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico **limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno** oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

Durante il periodo di recupero il trattamento economico spetta nella misura intera.

Ai fini del superamento del limite massimo di 1 anno, si tiene conto di tutte le assenze superiori ai 40gg., anche se effettuate a diverso titolo.

I periodi di sospensione inferiori ai 40 giorni non subiscono modifiche del trattamento economico, pertanto al Medico in formazione spetterà la retribuzione nella componente variabile e fissa.

**10 - Conseguenze sulla formazione specialistica delle assenze legate alla interdizione anticipata, al congedo di maternità ed al congedo parentale**

Ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo n. 368/1998, le assenze **superiori a 40 giorni continuativi** per gravidanza sospendono il periodo di formazione; in altre parole, **l’intero periodo di assenza dovrà essere recuperato.**

L’esame di passaggio all’annualità successiva ovvero l’esame finale potranno essere sostenuti solo dopo avere effettuato l’intero recupero.

Durante la sospensione della formazione non dovranno essere effettuati pagamenti di tasse o contributi che dovessero risultare in scadenza in tale periodo. Alla ripresa della formazione, dovrà essere effettuato il pagamento di quanto dovuto.

**11 – Riposi giornalieri e assenze per malattia del bambino**

Il medico specializzando ha diritto di attivare anche altri istituti previsti dal T.U. di maternità, ed in particolare:

- i riposi giornalieri

- le assenze per malattia del figlio

Il **riposo giornaliero** può essere fruito dal rientro in servizio e fino al compimento di un anno del bimbo. Esso comporta una riduzione dell’orario di 2 ore giornaliere.

Il Ministero dell’Università ha precisato che se il medico è rientrato al 3° mese ed usufruisce delle due ore di riposo giornaliero fino al compimento di un anno del bimbo, dovrà recuperare 3 mesi di attività formativa non svolta per poter essere ammesso all’esame finale. Per il suddetto periodo verranno versati soltanto i 2/3 della quota variabile. Periodi inferiori non incidono ai fini del recupero.

**Coloro che volessero usufruire** della riduzione di orario per allattamento, devono darne comunicazione all’Ufficio Scuole di Specializzazione.

Per ciò che riguarda le **assenze per malattia del figlio**, la legge distingue tra i figli di età fino a 3 anni (in questo caso spetta il diritto all’assenza senza alcun limite temporale) e di età da 3 a 8 anni (spettano al massimo 5 giorni lavorativi all’anno non retribuiti).

Nel primo caso, le assenze per accudire il figlio malato permettono l’effetto sospensivo se superiori a 40 giorni, mentre nel secondo caso, ossia quando il figlio malato ha un età compresa tra i 3 e gli 8 anni, non ci sarà alcuna sospensione perché le assenze potranno essere al massimo per 5 giorni all’anno.

Poiché l’assenza per malattia del bambino può essere fruita alternativamente dai due genitori, la specializzanda che ne usufruisce dovrà allegare al modulo di richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

**12 - Piano formativo**

Facendo riferimento al D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001, la Specializzanda durante il periodo di gestazione e/o allattamento, può espletare la sua attività di assistenza solo per la **Valutazione preoperatoria e/o postoperatoria** dei pazienti e per il **trattamento dei pazienti con dolore acuto e/o cronico non invasivo.**